



D.R. n. 564

IL RETTORE

- VISTO l'art. 6, commi 9-11 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 2, 15, 18, 22, 24 bis e ter;
VISTO il nuovo "*Statuto del Politecnico di Bari*" (D.R. n. 455 del 12 aprile 2024) che è stato pubblicato nel Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 94 del 22 aprile 2024 e che è entrato in vigore il 7 maggio 2024;
VISTI in particolare gli artt. 2, 8, 13, 45 e 47 dello Statuto di Ateneo;
VISTO il "*Regolamento per le Designazioni dei Componenti nel Consiglio di Amministrazione*" (D.R. n. 246 del 20 giugno 2012);
ATTESA la necessità di adeguare il Regolamento alle modifiche statutarie intervenute e di metterlo in qualità;
VISTO il parere del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2024;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 9 maggio 2024.

DECRETA

E' emanato il "*Regolamento per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari*", nel testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Portale di Ateneo del presente decreto. Dalla medesima data è abrogato il "*Regolamento per le Designazioni dei Componenti nel Consiglio di Amministrazione*", emanato con D.R. n. 246 del 20 giugno 2012.

Bari, li 13 maggio 2024

Il Rettore
Prof. Ing. Francesco Cupertino



Politecnico
di Bari

Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali
Settore Affari Istituzionali e Legali
Ufficio Studi e Qualità della Normazione

*"Regolamento per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del
Politecnico di Bari"*

Sommario

Art. 1 - Ambito

Art. 2 - Elezione dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione

Art. 3 - Designazione dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione

Art. 4 - Norme finali



Art. 1 - Ambito

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure **per l'elezione dei componenti interni** e per la designazione dei componenti esterni nel Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari.
2. **Il rinnovo della rappresentanza studentesca è disciplinato dal Regolamento di Ateneo per le elezioni studentesche.**

Art. 2 - Elezione dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Decano dell'Ateneo, **entro il trenta marzo** dell'anno accademico di scadenza del mandato, ovvero nel minor termine possibile in caso di dimissioni o scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione, indice **le elezioni** dei componenti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 13, comma 3 dello Statuto.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 3 dello Statuto, i candidati devono soddisfare i requisiti di cui ai commi successivi, comprovati attraverso la presentazione di un curriculum formativo e professionale che contenga la descrizione sintetica delle attività prevalentemente svolte e ogni altro eventuale elemento ritenuto utile alla valutazione delle competenze professionali possedute.
3. I docenti candidati alle **elezioni** di cui alla lettera d) dell'art. 13, comma 3 dello Statuto devono:
 - a. essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, o documentata esperienza professionale e qualità scientifica ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale;
 - b. aver ottenuto, nell'ultima possibile valutazione di Ateneo effettuata ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, un giudizio positivo, ovvero soddisfare i criteri oggettivi di verifica stabiliti dall'ANVUR ai sensi della medesima norma. Nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, questo criterio non trova applicazione.
 - c. essere a tempo indeterminato.**
4. Il personale **dirigente**, tecnico, amministrativo e bibliotecario candidato **alle elezioni** di cui all'art. 13, comma 3, lett. e) dello Statuto, deve essere **a tempo indeterminato e** in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.
5. Il Decano, allo scadere dei termini stabiliti per la presentazione delle candidature, le trasmette entro 3 giorni al Nucleo di Valutazione, ai fini della verifica dei requisiti richiesti nei commi 3 e 4, e in conformità con l'art. 2, comma 1, lett. i), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. Il Nucleo di Valutazione **di Ateneo**, espletate le operazioni di verifica entro 15 giorni dalla ricezione delle candidature, **trasmette al Decano i risultati di tale verifica L'elenco dei candidati ammessi, distinto per categoria, è pubblicato**, entro il giorno successivo a quello della conclusione delle operazioni di verifica, **sul Portale di Ateneo**, unitamente al curriculum.
7. Il Decano, nei 5 giorni successivi **alla pubblicazione del decreto di ammissione dei candidati, indice, a richiesta, assemblee per consentire ai candidati di esporre i propri programmi.**
8. La consultazione deve espletarsi con le stesse modalità previste per l'elezione dei componenti del Senato Accademico, in quanto compatibili. In particolare, gli appartenenti al personale docente esprimono la propria preferenza tra gli idonei individuati tra i docenti dell'Ateneo; gli appartenenti al personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario esprimono la propria preferenza tra gli idonei individuati tra il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.
9. Ai fini della consultazione di cui al comma precedente, è possibile esprimere una sola preferenza tra i candidati.
10. Il Rettore, ricevuto il verbale **delle operazioni elettorali**, e verificato il rispetto delle norme



contenute nello Statuto e nell'ordinamento interno, **nomina i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.**

11. **Per la rappresentanza dei docenti, in caso di parità di voti, è eletta la persona appartenente al genere meno rappresentato o, ove tale criterio non sia applicabile, il più anziano in ruolo o, in subordine, il più anziano anagraficamente. Per la rappresentanza del personale dirigente, tecnico amministrativo e bibliotecario, in caso di parità di voti, è eletta la persona più anziana in ruolo o, in subordine, la più anziana anagraficamente.**

Art. 3 - Designazione dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Rettore, **entro il 30 giugno** dell'anno accademico di scadenza del mandato, ovvero nel minor termine possibile in caso di dimissioni o scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione, emana un invito pubblico alla presentazione di candidature per i componenti esterni del Consiglio, ai sensi della lettera c) dell'art. 13, comma 3 dello Statuto.
2. L'invito è rivolto agli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, alle Associazioni Imprenditoriali, alle Camere di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato del territorio regionale, e al Consiglio degli Studenti del Politecnico di Bari. Ciascun soggetto invitato può proporre al massimo quattro candidati, non tutti dello stesso sesso, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3.
 - a) Ai sensi dell'art. 13, comma 3 dello Statuto, i candidati proposti da ciascuno dei soggetti di cui al comma 2, possono essere di nazionalità anche straniera, e devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale o documentata esperienza professionale e qualità scientifica, e inoltre non devono ricoprire o aver ricoperto ruoli all'interno del Politecnico;
 - b) Inoltre, devono aver conseguito una esperienza professionale almeno quinquennale in una delle seguenti attività:
 - programmazione, amministrazione e controllo o compiti direttivi presso enti pubblici o privati di complessità organizzativa comparabile con quella dell'Ateneo;
 - esercizio professionale in ambiti funzionali coerenti con le attività istituzionali dell'Ateneo.
3. Qualora le proposte di candidatura pervenute siano inferiori a dieci, il Rettore emana un nuovo invito estendendolo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, anche operanti in altri territori.
4. Il Rettore, verificato il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nell'ordinamento interno, convoca il Senato Accademico per procedere alla designazione dei componenti.
5. La designazione avviene con motivata delibera che individui i due componenti, di **genere diverso**, di cui alla lettera c) dell'art. 13, comma 3 dello Statuto.

Art. 4 - Norme finali

1. L'esclusione dalle procedure di **elezione o designazione o nomina** per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
2. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti prescritti successivo all'emanazione del decreto rettorale **di nomina** dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina l'immediata decadenza del mandato.
3. Al momento della presentazione delle candidature, i soggetti devono dichiarare la sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. **46** dello Statuto.
4. In caso sia **eletto o designato** un soggetto che versa in una delle cause di incompatibilità previste dalla legge o dall'art. **46** dello Statuto, l'opzione deve essere esercitata nei 15 giorni successivi all'accertamento o alla dichiarazione dell'incompatibilità.
5. **Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è integralmente abrogato il Regolamento emanato con D.R. n. 246 del 20 giugno 2020.**